

Allegato "D2" al disciplinare di gara

REPERTORIO N. RACCOLTA N.	
CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA	
PER LA REALIZZAZIONE DI COMPONENTI IN MATERIALI	
METALLICI ATTRAVERSO PROCESSO ADDITIVO A DEPOSIZIONE DI	
POLVERI METALLICHE – MACCHINA DIRECT ENERGY DEPOSITION	
LOTTO 2.	
CUP: I31G18000030005 - Numero di gara 7452549 - CIG 79281368CA	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno, il giorno del mese di	
In Ancona, presso dell'Università Politecnica delle Marche, via	
Avanti a me, dott, nato in il in qualità di Ufficiale	
Rogante dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 129 del	
"Regolamento generale universitario" emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674,	
designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell'Università medesima n.	
839 del 16 luglio 2007, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde	
rinuncia fattane dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti i	
Signori:	
, nata a il, Direttore generale, domiciliato	
per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in	
proprio ma in rappresentanza dell'Università Politecnica delle Marche, con	
sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con delibera	
del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore generale n del	
Pag. 1 di 14	



, a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 marzo 2001,	
n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per l'Amministrazione, la	
Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche	
(cfn.00382520427);	
, nato a () il, domiciliato per la carica in	
(), via n, il quale interviene nel presente atto non in	
proprio ma nella sua dichiarata qualità di della,	
con sede in (), via n, cap. soc. € (i.v.), iscritta al	
Registro delle Imprese di al n, (codice fiscale);	
comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il	
presente atto mediante il quale:	
PREMESSO	
- che, delibera del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore generale n.	
del, si è disposto, fra l'altro, di procedere all'affidamento della	
fornitura di una macchina per la realizzazione di componenti in materiali metallici	
attraverso un processo additivo a deposizione di polveri metalliche (Direct Energy	
Deposition) mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016,	
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95,	
comma 2, del medesimo D.Lgs.n.50/2016, sulla base del miglior rapporto	
qualità/prezzo, per un importo a base di gara pari ad € 600.000,00 comprensivo	
degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari ad € non soggetti a	
ribasso; importi al netto dell'IVA;	
- che, con delibera del Consiglio di amministrazione/ordinanza del Direttore	
generale n del l'appalto in oggetto è stato definitivamente	
aggiudicato all'Impresa, con sede in (), via n;	
 Pag. 2 di 14	



CIO' PREMESSO

CIO I REMEDIO	
le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:	
ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a	
, in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la fornitura di una	
macchina industriale per la realizzazione di componenti in materiali attraverso un	
processo additivo a deposizione di polveri metalliche (Direct Energy Deposition),	
da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto.	
ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE	
Le caratteristiche tecniche minime della macchina di cui al precedente art.1, sono le	
seguenti:	
1) Struttura della macchina autoportante;	
2) Dimensioni massime di ingombro esterno (L x P x H): 2800 x 2700 x 2800;	
3) Potenza minima della sorgente laser 1000 W;	
4) Laser allo stato solido in fibra Yb+;	
5) Gas inerte di protezione direttamente su testa di deposizione: Argon;	
6) Campo di lavoro in pianta minimo 580 mm x 400 mm;	
7) Altezza minima di costruzione ≥ 480 mm;	
8) Configurazione a tre assi;	
9) Velocità minima assi 14 m/min;	
10) Precisione lineare assi bidirezionale migliore di 13 μm;	
11) Sistema di caricamento automatico delle polveri tramite powder feeder con	
capacità minima 1,5 litri;	
12) Libero accesso in lettura/scrittura di tutti i parametri necessari alla	
definizione del processo di fabbricazione: i parametri di processo devono	
Pag. 3 di 14	



essere completamente personalizzabili;	
13) Possibilità di accedere ai moduli funzionali della macchina per poterla	
personalizzare con sistemi di misura (sensori ecc.);	
14) Macchina integrabile con altri sistemi di produzione in ottica Industry 4.0;	
15) Garanzia legale della durata di dodici (12) mesi;	
16) Assistenza <i>on site</i> entro cinque (5) giorni lavorativi dalla chiamata;	
17) Starting kit per avvio e collaudo macchina;	
18) Manuale di istruzioni in lingua italiana e/o inglese, in formato cartaceo e	
digitale.	
Detta macchina, inoltre, possiede tutte le ulteriori caratteristiche tecniche meglio	
dettagliate nella Scheda di Offerta Tecnica, contenente gli elementi oggetto di	
valutazione, nonché nei depliants e/o documenti tecnici, presentati in sede di gara,	
che si allegano al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A"	
the si allegano ai presente contratto rispettivamente sotto le lettere. A	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale.	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale.	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA'	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la macchina dovrà seguire un percorso di circa 150 m, attraverso un cortile interno	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la macchina dovrà seguire un percorso di circa 150 m, attraverso un cortile interno lastricato in porfido ed in parte coperto da porticato, con altezza massima di 295	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la macchina dovrà seguire un percorso di circa 150 m, attraverso un cortile interno lastricato in porfido ed in parte coperto da porticato, con altezza massima di 295 cm., con accesso al laboratorio di larghezza pari a 239 cm ed altezza pari a 282 cm.	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la macchina dovrà seguire un percorso di circa 150 m, attraverso un cortile interno lastricato in porfido ed in parte coperto da porticato, con altezza massima di 295 cm., con accesso al laboratorio di larghezza pari a 239 cm ed altezza pari a 282 cm. Il tutto come meglio dettagliato nelle planimetrie che si allegano al presente	
e "B", per costituirne parte integrante e sostanziale. ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE E VINCOLI DI ACCESSIBILITA' La macchina (completa dei vari dispositivi a corredo) dovrà essere installata presso i locali adibiti a quota 145, Edificio Belluschi, Facoltà di Ingegneria, nel rispetto dei particolari vincoli di accessibilità; in particolare, per accedere al locale preposto, la macchina dovrà seguire un percorso di circa 150 m, attraverso un cortile interno lastricato in porfido ed in parte coperto da porticato, con altezza massima di 295 cm., con accesso al laboratorio di larghezza pari a 239 cm ed altezza pari a 282 cm. Il tutto come meglio dettagliato nelle planimetrie che si allegano al presente contratto sotto la lettera "C", per costituirne parte integrnate e	



L'importo complessivo del presente atto resta convenuto in € XXXXXXX al netto	
dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara di €	
600.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 150,00, decurtato della	
percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per	
cento) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, come sopra indicati.	
E' esclusa l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.	
Sono comprese nel prezzo per dare la fornitura eseguita a regola d'arte e	
perfettamente funzionante, tutte le lavorazioni e forniture accessorie, necessarie,	
l'installazione, le configurazioni degli strumenti e dei dispositivi accessori, nonché	
dei sistemi software a corredo ed ogni altro onere non specificatamente elencato,	
ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura in questione.	
Sono altresì compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti i dispostivi	
accessori alla macchina per garantire la sicurezza delle lavorazioni sia per gli utenti	
che per il laboratorio di destinazione ed i relativi sistemi software in grado di gestire	
le lavorazioni svolte dalla suddetta macchina.	
ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE	
L'Università procederà a richiedere la consegna della macchina oggetto della	
fornitura entro 150 (centocinquanta) giorni, successivi, consecutivi e continui,	
decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.	
Il termine per l'esecuzione della fornitura in opera (installazione e configurazione) è	
stabilito in giorni trenta (30) giorni successivi, consecutivi e continui, dalla	
sopraindicata data di consegna.	
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa in materia, previa	
attestazione di regolare esecuzione. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal	
Pag. 5 di 14	
i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	



	ricevimento della fattura. In caso di ritardo sui pagamenti all'impresa saranno	
	dovuti gli interessi legali vigenti.	
	Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché	
	nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.	
	In caso di subappalto, l'Università provvederà a pagare direttamente i	
	subappaltatori.	
	In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire	
	contestualmente. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al	
	ricevimento di tutte le fatture.	
	L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3	
	della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12	
	novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n.	
	217.	
	Il legale rappresentante dell'Impresa, è il soggetto legittimato a	
	riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto.	
	ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO –	
	CESSIONE DI CREDITI	
	E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.	
	Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del	
	D. Lgs. 50/2016. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata	
	dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.	
	ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	
	L'impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva	
	responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire	
	la più completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli	
	Pag. 6 di 14	
4		



MI	
operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura,	
esonerando di conseguenza l'Università da ogni responsabilità.	
In particolare, sono a carico dell'impresa:	
• l'assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli	
infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.;	
• i mezzi d'opera, opere provvisionali, attrezzature ordinarie e speciali, loro	
funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento;	
ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai	
regolamenti vigenti.	
L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque	
verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di	
qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo	
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o	
compensi da parte dell'Università.	
L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università,	
assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura	
in oggetto.	
Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi	
infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola	
responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti	
dell'Università da parte della medesima.	
ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	
L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti	
i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di	
tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei	
Pag. 7 di 14	
	1



lavoratori, , assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.	
Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori,	
saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti	
previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.	
Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata	
dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università	
medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto,	
l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.	
Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli	
obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme	
accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia	
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal	
caso, l'impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai	
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'impresa si	
obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri	
dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e	
Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi	
di legge in materia di Assicurazioni Sociali.	
Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di	
risolvere il contratto.	
A mente dell'art.30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, l'Università	
opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 %	
(zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate solo in sede di	
liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte dell'Università medesima, del	
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento	
Pag. 8 di 14	



Unico di Regolarità Contributiva.

Unico di Regolarità Contributiva.	
ART. 10 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA	
L'impresa designerà, successivamente all'aggiudicazione, il responsabile della	
fornitura nei confronti dell'Università e ne darà tempestiva comunicazione alla	
medesima.	
Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si	
intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto	
responsabile, presso la sede operativa di cui al successivo art. 20. A tal fine,	
l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di	
legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.	
ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'	
Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in	
questione è, tel.071 220, fax 071/220, PEC	
via, 60 Ancona, che collaborerà con il Responsabile della	
fornitura, di cui al precedente art. 10, individuato dall'impresa.	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione	
e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato	
dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da	
parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano	
eseguite in conformità ai documenti contrattuali.	
In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della	
penalità di cui all'art. 14, l'impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal	
Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal	
medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a	
garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa	
Pag. 9 di 14	



eliminazione delle irregolarità.

eminiazione dene irregolarita.	
ART.12 – VERIFICA DI CONFORMITA'	
La verifica di conformità e la dichiarazione di assunzione in carico da parte	
dell'Università non esonerano la Ditta dalla responsabilità, ai sensi dell'art.1490	
c.c., per eventuali vizi del bene non emersi all'atto delle predette operazioni e che lo	
rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile	
il valore. La Ditta garantisce, altresì, il buon funzionamento di quanto oggetto della	
fornitura per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di verifica di conformità.	
La garanzia comprende la sostituzione integrale delle parti difettose nonché le	
spese relative alla manodopera ed al trasporto del materiale impiegato.	
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA	
La garanzia definitiva, di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata	
mediante n rilasciata in data da, per €	
pari al,% (virgola per cento) dell'importo	
contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui	
all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.	
In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili	
all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci)	
giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.	
L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno	
stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'impresa tutti i	
rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto. Pertanto, la garanzia prestata	
dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del	
contratto.	
ART. 14 - PENALI	
 Pag. 10 di 14	



Nel caso di ritardo sul termine relativo all'esecuzione della fornitura in opera di cui	
al precedente art.5, secondo comma, l'Università procederà all'applicazione di una	
penale, calcolata in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo totale	
convenuto nel contratto, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di	
altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.	
L'Università comunicherà per iscritto all'impresa (tramite PEC) l'applicazione delle	
penali. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.	
A decorrere dall'undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà dell'Università di	
risolvere il contratto.	
In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla	
responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla	
cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.	
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi	
negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a	
contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni	
entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora	
l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di	
diritto il contratto. In tale caso l'Università procederà all'incameramento della	
cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori	
danni subiti.	
Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e	
successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le	
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste	
Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
Pag. 11 di 14	
	T. Control of the Con



delle operazioni. ART. 16 - RECESSO L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ART. - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE **DENOMINAZIONE SOCIALE** Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate. ART. 18 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, si allega al presente	
contratto sotto la lettera "D", per costituirne parte integrnate e	
sostanziale, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che	
prevede oneri per la sicurezza pari ad € 150,00 (centocinquanta/00).	
ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la	
propria sede legale.	
ART. 20 - FORO COMPETENTE	
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà	
al Foro di Ancona.	
ART. 21 - RINVIO NORMATIVO	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà	
regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e	
regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.	
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione,	
cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.	
Le imposte di registro e di bollo, essendo il presente contratto un documento	
informatico, saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge.	

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto,	
mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di	
videoscrittura - (file denominato, di estensione	
.pdf.p7m, di n byte).	
Atto da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti	
Pag. 13 di 14	



informatici, ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà,	
compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e dei quali mi dispensano la	
lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, compresi gli allegati, in mia presenza,	
mediante dispositivo di firma digitale. L'atto, previa verifica effettuata da me	
Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, è quindi sottoscritto da me	
Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e con l'apposizione di marcatura	
temporale e successivamente archiviato e memorizzato su apposito supporto	
informatico.	
Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di	
pagine e tanto sin qui della	
(firmato digitalmente)	
(firmato digitalmente)	
Ufficiale Rogante (firmato digitalmente)	
D 14 1:14	
Pag. 14 di 14	